

OGGETTO: "Art. 175, co. 5-bis, lett. e-bis), del D.Lgs. 267/2000 – Comunicazione e presa d'atto della variazione compensativa tra macroaggregati di spesa del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, effettuata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 92 del 12.05.2021".

La **Presidente del Consiglio** introduce l'argomento iscritto al secondo punto dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio Comunale e fa richiesta al Sindaco di procedere alla sua esposizione.

Prende la parola il Sindaco **Giovanni CAPORASO**, il quale dà brevemente lettura della comunicazione relativa all'avvenuta adozione della deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 12.05.2021, avente ad oggetto una variazione compensativa tra macroaggregati di spesa del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, rappresentando che le variazioni di bilancio di competenza della Giunta comunale e da quest'ultima deliberate devono essere portate a conoscenza del Consiglio comunale.

Non si registrano interventi.

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la comunicazione del Sindaco allegata al presente atto e recante all'oggetto: "Art. 175, co. 5-bis, lett. e-bis), del D.Lgs. 267/2000 – Comunicazione e presa d'atto della variazione compensativa tra macroaggregati di spesa del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, effettuata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 92 del 12.05.2021";


Dato atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Udito l'intervento introduttivo del Presidente del Consiglio;

Udita la relazione del Sindaco sull'argomento in oggetto;

PRENDE ATTO

1. che è stata adottata la deliberazione di Giunta municipale n. 92 del 12.05.2021, avente ad oggetto: "Approvazione di una variazione al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, compensativa tra macroaggregati all'interno della stessa missione e dello stesso programma, al fine di sostenere le spese indifferibili relative alla difesa dell'Ente in giudizio", la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto pur senza esservi materialmente allegata;
2. che con la predetta deliberazione di Giunta municipale n. 92 del 12.05.2021 è stata approvata una variazione compensativa tra macroaggregati del medesimo titolo dello stesso programma all'interno della stessa missione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, ai sensi dell'art. 175, co. 5-bis, lettera e-bis), del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 8.13. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

- 
3. che la predetta variazione compensativa di bilancio, approvata con deliberazione di Giunta municipale n. 92 del 12.05.2021 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e-bis), del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 8.13. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, ha comportato lo spostamento di una posta di bilancio all'interno della missione 01 - programma 02, al fine di stornare le risorse disponibili della missione 01 - programma 02 - Titolo I concernenti spese di registrazione delle sentenze e spese per incarichi di supporto a favore dei capitoli di spesa concernenti liti, arbitraggi e risarcimenti.



CITTÀ DI TELESE TERME


Comunicazione al Consiglio Comunale

OGGETTO: Art. 175, co. 5-bis, lett. e-bis), del D.Lgs. 267/2000 - Comunicazione e presa d'atto della variazione compensativa tra macroaggregati di spesa del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, effettuata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 92 del 12.05.2021.

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale ha definito la riforma della contabilità pubblica per gli Enti pubblici territoriali, introduce nuove regole al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di Regioni ed Enti locali;
- l'art. 151, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, che ha ad oggetto un orizzonte temporale almeno triennale, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. n. 118/2011. Tale termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 disciplina le variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione, disponendo al comma 1 che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento;
- il comma 2 precisa che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare, salvo quelle previste dal comma 5-bis, che sono di competenza dell'organo esecutivo, e quelle contemplate dal comma 5-quater, che sono di competenza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- il comma 5-bis dell'art. 175 prevede che l'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e alcune seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, tra cui, in particolare, la lett. e-bis) del comma 5-bis indica le variazioni compensative tra macroaggregati di spesa dello stesso programma all'interno della stessa missione;
- il comma 5-ter dell'art. 175 prevede che con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis;
- il comma 6 precisa che sono vietate le variazioni di Giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi;
- l'art. 239, co. 1, lett. b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che l'Organo di



revisione economico-finanziaria dell'Ente deve esprimere il proprio parere sulla proposta di bilancio di previsione, sulla verifica degli equilibri di bilancio e sulle variazioni di bilancio, escluse quelle variazioni di bilancio che siano attribuite alla competenza della Giunta, del Responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei Revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, ferma restando comunque la necessità dell'Organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

Atteso che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario (con poteri del Consiglio Comunale) n. 17 del 06.08.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvazione il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2020-2022;
- con deliberazione del Commissario Straordinario (con poteri del Consiglio Comunale) n. 18 del 06.08.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvazione il Bilancio di Previsione relativo al triennio 2020-2022;

Preso atto che l'art. 52, comma 2, del Decreto legge n. 73/2021, pubblicato nella G.U. n. 123 del 25 maggio 2021, ha stabilito che per gli Enti Locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013, tra cui rientra anche il Comune di Telese Terme, è disposto il rinvio al 31 luglio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023, prevedendo che fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del TUEL;

Considerato che, con riferimento alla disciplina dell'esercizio provvisorio:

- il punto 8.4. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dispone che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le Regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- ai sensi del medesimo punto 8.4. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, nel corso dell'esercizio provvisorio possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore;
- inoltre, ai sensi del punto 8.13. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile, per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;

Ravvisato che:

- come rappresentato dal Responsabile dell'Area Affari Generali con nota prot. 6994 del 10.05.2021, è emersa la necessità e l'urgenza di ottemperare alle spese per l'affidamento di nuovi incarichi di patrocinio legale ai fini della costituzione in giudizio dell'Ente, in quanto i termini di costituzione in giudizio sono tassativamente previsti dalla legge;
- le risorse stanziare nel bilancio di previsione non si sono rivelate sufficienti a consentire di perfezionare gli adempimenti legati alla necessaria costituzione in giudizio dell'Ente mediante il conferimento di nuovi incarichi di patrocinio legale e quindi di procedere ai successivi atti amministrativi per l'impegno delle relative somme;
- pertanto, al fine di perfezionare gli adempimenti legati alla necessaria costituzione in giudizio dell'Ente mediante il conferimento di nuovi incarichi di patrocinio legale, è stato necessario effettuare una variazione, in termini di competenza e di cassa, all'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, compensativa tra macroaggregati all'interno della missione 01 - programma 02, al fine di stornare le risorse disponibili della missione 01 - programma 02 - Titolo I concernenti spese di registrazione delle sentenze e spese per incarichi di supporto a favore dei capitoli di spesa concernenti liti, arbitraggi e risarcimenti;

Vista la deliberazione di Giunta municipale n. 92 del 12.05.2021, avente ad oggetto: "Approvazione di una variazione al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, compensativa tra macroaggregati all'interno della stessa missione e dello stesso programma, al fine di sostenere le spese indifferibili relative alla difesa dell'Ente in giudizio", la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto pur senza esservi materialmente allegata;

Atteso che, per le motivazioni precedentemente esposte, con la predetta deliberazione di Giunta municipale è stata approvata, ai sensi del disposto dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e-bis), del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 8.13. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, una variazione, in termini di competenza e di cassa, compensativa tra macroaggregati all'interno della missione 01- programma 02 con riferimento all'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario provvisorio relativo al triennio 2020-2022, esercizio provvisorio 2021;

Preso atto che la predetta variazione di bilancio, approvata con deliberazione di Giunta municipale n. 92 del 12.05.2021 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e-bis), del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 8.13. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, ha comportato lo spostamento di una posta di bilancio all'interno della missione 01 - programma 02, al fine di stornare le risorse disponibili della missione 01 - programma 02 - Titolo I concernenti spese di registrazione delle sentenze e spese per incarichi di supporto a favore dei capitoli di spesa concernenti liti, arbitraggi e risarcimenti;

Richiamato il disposto dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prescrive l'obbligo per gli Enti locali di rispettare, durante la gestione finanziaria e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio, con

particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6, del medesimo TUEL;

Preso atto che, per effetto della predetta variazione compensativa tra macroaggregati del medesimo titolo dello stesso programma all'interno della stessa missione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, viene garantito il rispetto degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dell'art. 162, comma 6, e dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;


Preso atto che, ai sensi del disposto dell'art. 239, co. 1, lett. b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, la predetta variazione compensativa tra macroaggregati del medesimo titolo dello stesso programma all'interno della stessa missione del bilancio di previsione finanziario provvisorio 2020-2022, essendo di competenza della Giunta municipale ai sensi del citato art. 175, co. 5-bis, lettera e-bis), del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, non necessita del parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, ferma restando la necessità dell'Organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;


Verificato che la richiamata deliberazione di Giunta municipale n. 92 del 12.05.2021, con la quale è stata approvata la citata variazione compensativa tra macroaggregati del medesimo titolo dello stesso programma all'interno della stessa missione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, ai sensi del citato art. 175, co. 5-bis, lettera e-bis), del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 8.13. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, è stata ritualmente munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, resi ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che, ai sensi del combinato disposto del comma 5-ter dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale di contabilità, le deliberazioni di variazione del bilancio di previsione che siano di competenza della Giunta municipale devono essere tempestivamente comunicate al Consiglio comunale;

Ravvisata la necessità che il Consiglio comunale riceva comunicazione della variazione compensativa tra macroaggregati del medesimo titolo dello stesso programma all'interno della stessa missione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, approvata con la richiamata deliberazione di Giunta municipale n. 92 del 12.05.2021 ai sensi dell'art. 175, co. 5-bis, lettera e-bis), del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 8.13. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

Acquisiti preliminarmente, con riferimento alla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area competente dott.ssa Maria Libera VEGLIANTE e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio





finanziario dott.ssa Maria Libera VEGLIANTE, resi ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE


ai sensi del combinato disposto del comma 5-ter dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale di contabilità,

1. che è stata adottata la deliberazione di Giunta municipale n. 92 del 12.05.2021, avente ad oggetto: "Approvazione di una variazione al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, compensativa tra macroaggregati all'interno della stessa missione e dello stesso programma, al fine di sostenere le spese indifferibili relative alla difesa dell'Ente in giudizio", la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto pur senza esservi materialmente allegata;
2. che con la predetta deliberazione di Giunta municipale n. 92 del 12.05.2021 è stata approvata una variazione compensativa tra macroaggregati del medesimo titolo dello stesso programma all'interno della stessa missione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, ai sensi dell'art. 175, co. 5-bis, lettera e-bis), del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 8.13. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
3. che la predetta variazione compensativa di bilancio, approvata con deliberazione di Giunta municipale n. 92 del 12.05.2021 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e-bis), del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 8.13. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, ha comportato lo spostamento di una posta di bilancio all'interno della missione 01 - programma 02, al fine di stornare le risorse disponibili della missione 01 - programma 02 - Titolo I concernenti spese di registrazione delle sentenze e spese per incarichi di supporto a favore dei capitoli di spesa concernenti liti, arbitraggi e risarcimenti;



Il Sindaco

Giovanni Caporaso





CITTÀ DI TELESE TERME

PARERI

(d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49)

Proposta di Deliberazione al Consiglio Comunale

OGGETTO: Art. 175, co. 5-bis, lett. e-bis), del D.Lgs. 267/2000 – Comunicazione e presa d'atto della variazione compensativa tra macroaggregati di spesa del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, effettuata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 92 del 12.05.2021.

- È regolare sotto il profilo tecnico.
- Non è regolare sotto il profilo tecnico.

Li 21/07/2021



Il Funzionario Area Economico -
Finanziaria e Tributi
(Dott.ssa Maria Libera Vegliante)

Parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

- È regolare sotto il profilo contabile.
- Non è regolare sotto il profilo contabile.
- Ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del d.lgs. 267/2000 non viene richiesto il parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Li 21/07/2021



Funzionario Area Economico -
Finanziaria e Tributi
(Dott.ssa Maria Libera Vegliante)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to (Maria Venditti)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Renato Iadanza)

=====
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

addì 25 AGO. 2021



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Renato Iadanza)

Renato Iadanza

=====
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del TUEL (d.lgs. 267/2000).

Li 25 AGO. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Renato Iadanza)

=====
ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto *Segretario Generale*, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, perché:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. 267/2000);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000);

Li 25 AGO. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Renato Iadanza)